



**WEBINAR
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022**

Se il riciclaggio è rilevabile *post factum*, quali procedure aiutano a identificare le premesse dei reati a monte e dei reati presupposto e quali responsabilità ne conseguono per i soggetti obbligati

Perimetro delle responsabilità e strumenti a supporto dei compliance officer

Prof. Avv. Valerio Vallefuooco
Studio Legale Vallefuooco & Associati S.r.l.

SOMMARIO

- Introduzione: il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita
- La Direttiva n. 2018/1673/UE e il D. Lgs. n. 195/2021
- Le procedure di *compliance* come rimedio *ex ante* e le ipotesi sanzionatorie
- Le ricadute della riforma: riflessi penali sull'obbligo di SOS, responsabilità amministrativa da reato dell'ente e ne bis in idem
- Nella pratica: ulteriori accorgimenti da adottare per scongiurare responsabilità
- Casistiche rilevanti: tra conoscenza e conoscibilità della provenienza illecita delle somme



**WEBINAR
GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022**

Introduzione: il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita

Globalizzazione dei mercati delle relazioni e degli scambi e crescita indiscriminata dei flussi finanziari



Rafforzamento delle economie illegali



Da stime FMI, a livello mondiale, il 5% del PIL=

RICICLAGGIO

operazione di riutilizzazione dei proventi di attività criminali (cd. reati presupposto) in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare, nel tempo e nello spazio, la ricostruzione a ritroso dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi

LE FASI DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI RICICLAGGIO

1. «PLACEMENT STAGE» (collocamento)	Introduzione dei proventi nel sistema dei pagamenti
2. «LAYERING» (lavaggio)	Successiva movimentazione dei capitali mediante un insieme di operazioni finalizzate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale
3. «INTEGRATION» (integrazione)	Conclusivo investimento dei mezzi finanziari nel sistema economico legale

LA DISCIPLINA PENALE DEL RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

<i>ART. 648 c.p.</i>	RICETTAZIONE	Placement stage e Layering
<i>ART. 648-BIS c.p.</i>	RICICLAGGIO	Placement stage e Layering
<i>ART. 648-TER c.p.</i>	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	Integration
<i>ART. 648-TER 1 c.p.</i>	AUTORICICLAGGIO E AUTOIMPIEGO	Placement stage, Layering, Integration

LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEL RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

D.Lgs. N. 231/2007 (cd. **Decreto Antiriciclaggio**) **Art. 2, comma 4**

Ai fini di cui al comma 1, s'intende per **riciclaggio**:

- a)** la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b)** l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c)** l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d)** la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEL RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Definizione di ATTIVITA' CRIMINOSA

Art. 1, comma 2,
lett. b)
Come novellato dal
D.Lgs. n. 91/2017

la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un
delitto non colposo

Portata più ristretta rispetto
a quella ormai utilizzata in
ambito penale (vd. Infra)

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

SUL PIANO COMUNITARIO	SUL PIANO NAZIONALE
I. Direttiva n. 1991/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite	D.L. n. 143/1991, conv. con modificazione nella L. n. 197/1991 (cd. Legge antiriciclaggio)
II. Direttiva n. 2001/97/CE recante modifica della I° Direttiva	D.Lgs. n. 56/2004
III. Direttiva n. 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminoso	D.Lgs. n. 109/2007 e D.Lgs. n. 231/2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio)
IV. Direttiva n. 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, integrata dal Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione	D.Lgs. n. 90 e 91/2017 (modifica dell'art. 35 D.Lgs. n. 231/2007)
V. Direttiva n. 2018/843/UE recante modifica della IV° Direttiva e delle Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE	D.Lgs. n. 125/2019

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

SUL PIANO COMUNITARIO	SUL PIANO NAZIONALE
Direttiva n. 2018/1673/UE sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale	D.Lgs. n. 195/2021 , entrato in vigore il 15 dicembre 2021
Direttiva 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti	D. Lgs. n. 184/2021 entrato in vigore il 14 dicembre 2021



**WEBINAR
GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022**

La Direttiva n. 2018/1673/UE e il D. Lgs. n. 195/2021

Il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195**, in vigore dal 15 dicembre 2021, ha **recepito ed attuato la Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**, la quale incide sulle condotte già ampiamente previste come reato nel nostro ordinamento a mente degli **artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.**

Questi ultimi, quindi, sono stati fatti oggetto solo di **limitati, seppur significativi, “ritocchi” strutturali.**

In effetti, come puntualizzato nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 195/2021, il nostro ordinamento era «già largamente conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1673», con la conseguenza che la sua trasposizione ha richiesto solo «interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti».

OBIETTIVI DELLA «NUOVA» NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Elaborare un perimetro di operatività comune a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, tale da individuare i requisiti minimi necessari ai fini della configurabilità delle condotte penalmente rilevanti rientranti nel reato di riciclaggio

Fissare i criteri di determinazione della pena per contrastare il fenomeno del c.d. *"Forum shopping"*, per tale intendendosi il rischio che il riciclatore possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato, in ragione di eventuali vuoti legislativi o di previsioni incriminatrici o trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla cooperazione internazionale

LE NOVITA' DEL D.LGS. N. 195/2021: UNO SGUARDO D'INSIEME

1. Estensione della configurabilità anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai beni provenienti da **qualsiasi delitto, anche colposo** (come già previsto per ricettazione e reimpiego), con conseguente omogenizzazione di tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie
2. Estensione del novero dei **reati presupposto** dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle **contravvenzioni** (purché punite con determinati limiti edittali) con previsione, per tali ipotesi, di nuove ed autonome cornici edittali
3. Introduzione di una nuova ipotesi di c.d. **ricettazione aggravata** per il caso in cui il fatto sia **commesso nell'esercizio di un'attività professionale** (come già previsto per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio)
4. Rimodulazione delle **cornici edittali** della c.d. **ricettazione affievolita o attenuata** (fatto di particolare tenuità), distinguendole a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione

5. Modifica delle **previsioni sanzionatorie dell'attenuante dell'autoriciclaggio** (beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni), con trasformazione di tale circostanza da indipendente ad **effetto comune** (e conseguente parificazione all'omologa già prevista per il reato di riciclaggio)

6. Rimodulazione della clausola di **estensione della punibilità del reato, prevista dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p.** per il caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso, cui anche i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. fanno espresso rinvio, con adeguamento alla nuova fisionomia dei reati presupposto e ricomprensione sia dei delitti che delle contravvenzioni

7. **estensione della giurisdizione italiana** ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi **dal cittadino all'estero**, senza più alcuna limitazione

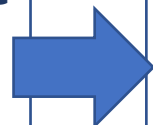
LE NOVITA' DEL D.LGS. N. 195/2021: FOCUS SPECIFICO

- a) Inclusione dei **delitti colposi** nel novero dei **reati presupposto** dei reati di **riciclaggio e autoriciclaggio** (come già previsto per ricettazione e reimpiego)
- b) Inclusione nel novero dei **reati presupposto** di **ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio** anche delle **contravvenzioni** purché punite **l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi**
- c) **estensione della giurisdizione italiana** ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi **dal cittadino all'estero**, senza più alcuna limitazione

a) ampliamento del catalogo dei reati presupposto di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e **autoriciclaggio** (art. 648 *ter.1* c.p.) anche i **delitti colposi**



oggi tutti i **delitti, siano essi colposi o dolosi, sono inclusi nel novero dei reati presupposto di riciclaggio e autoriciclaggio**



Si tenga presente peraltro che a seguito della IV Direttiva Antiriciclaggio, si sono fatti rientrare tra i reati presupposto anche i **reati fiscali**

Delitti colposi che possono stare a monte di riciclaggio e autoriciclaggio

delitti contro l'incolumità pubblica

omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari

inquinamento e il disastro ambientale colposo

Nella pratica:

Si pensi all'art. 451 c.p. che disciplina **l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro**; il **provento illecito** potrebbe essere il risparmio di spesa derivante dal mancato adempimento di norme cautelari che, viceversa, avrebbe comportato un esborso economico per il soggetto agente. E' il caso del datore di lavoro nella normativa antinfortunistica.

b) ampliamento del catalogo dei reati presupposto di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.) anche alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi



Le contravvenzioni presupposto rilevano a prescindere dal fatto che siano **dolose o colpose** ovvero che siano **offensive o meno di beni patrimoniali**

Esempi di contravvenzioni punite con la pena compresa nella cornice edittale indicata

Codice penale, Libro III	artt. 678- <i>bis</i> (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733- <i>bis</i> (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
T.U. Urbanistico (D.P.R. 380/2001)	art 44, con riguardo all'esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva
T.U. Ambientale (D.lgs. 152/2006)	artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261- <i>bis</i> (incenerimento di rifiuti pericolosi)

Nella pratica:

Si pensi alla **bonifica dei siti** ex art. 257, c.1 del Testo Unico Ambientale. In queste ipotesi, il **mancato adempimento dell'obbligo di bonifica**, produce un provento, qualificabile in termini di **risparmio di spesa**, che potrebbe costituire presupposto del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p, nella misura in cui la somma risparmiata viene, consapevolmente, reimpiegata nelle attività dell'impresa

Tuttavia, il D.Lgs. N. 195/2021 ha previsto una **risposta sanzionatoria diversa** a seconda che il reato presupposto consista in un **delitto** o in una **contravvenzione**:

REATO	REATO PRESUPPOSTO	
	DELITTO	CONTRAVVENZIONE
Art. 648 c.p.- Ricettazione	reclusione da 2 a 8 anni e multa da 516 a 10.329 euro	reclusione da 1 a 4 anni e multa da 300 a 6.000 euro
Art. 648-bis c.p.- Riciclaggio Art. 648-ter c.p.- Reimpiego	reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro	reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro
Art. 648-ter 1 c.p.- Autoriciclaggio	reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro	reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro

ART. 648 c.p.- RICETTAZIONE

ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti **da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
- La **pena** è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare **tenuità**
- Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del **delitto** da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

ART. 648 c.p.- RICETTAZIONE

POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- **INVARIATO:** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti **da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
- **AGGIUNTO:** La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- **AGGIUNTO:** La **pena** è **aumentata** se il fatto è commesso nell'esercizio di **un'attività professionale**.
- **MODIFICATO:** Se il fatto è di **particolare tenuità**, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
- **MODIFICATO:** Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del **reato** da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato

Ricapitolando: ART. 648 c.p.- RICETTAZIONE

Trattamento sanzionatorio più “mite”- ossia reclusione da 1 a 4 anni e multa da 300 a 6.000 euro (anziché reclusione da 2 a 8 anni e multa da 516 a 10.329 euro)- quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Introduzione di una **aggravante speciale ad effetto comune** se il **fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale**, con aumento della pena sino ad un terzo

Aumento della pena pecuniaria se il fatto è di **particolare tenuità**: da euro 516 a 1000, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, ed euro 800, nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Sostituzione della parola “delitto” con “**reato**” → sia esso un delitto doloso o colposo

ART. 648 bis c.p.- RICICLAGGIO

ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000
- La **pena** è **aumentata** quando il fatto è commesso nell'esercizio di **un'attività professionale**.
- La **pena** è **diminuita** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

ART. 648 bis c.p.- RICICLAGGIO

POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- **MODIFICATO:** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
- **AGGIUNTO:** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- **INVARIATO:** La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- **INVARIATO:** La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- **INVARIATO:** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

REATO DI RICICLAGGIO ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

RICICLAGGIO DOLOSO

Trattandosi di un delitto, per la punibilità veniva richiesto il **dolo**, inteso quale **dolo generico**, che consiste nella **coscienza e volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta prevista dalla norma incriminatrice con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso, anche mediata, del denaro, del bene o dell'altra utilità**, desumibile da qualsiasi elemento. La consapevolezza sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.

L'elemento soggettivo in parola è stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza, che ritiene, ormai da qualche anno, **sufficiente il dolo eventuale** (a partire da Cass., S.U., 30 marzo 2010), integrato dalla concreta **accettazione del rischio della provenienza criminosa** del bene oggetto della condotta. Peraltro, spesso si qualifica come doloso un atteggiamento negligente del soggetto obbligato dalla Legge Antiriciclaggio (del resto la distinzione tra dolo eventuale e **colpa cosciente** è topos tradizionale del diritto penale).

REATO DI RICICLAGGIO POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

RICICLAGGIO COLPOSO

A seguito della novella legislativa, il riciclaggio è diventato un reato punibile indistintamente in presenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della **colpa**.

A mente dell'art. 43 c.p. il delitto è colposo quando **l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.**

La **negligenza** consiste nella mancata adozione di regole cautelari, e viene identificata con la trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine.

L'**imprudenza** si sostanzia nel porre in essere un comportamento là dove regole cautelari lo sconsigliano; è avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui.

L'**imperizia** consiste nella inosservanza di regole tecniche (cd. *leges artis*) per ignoranza, incapacità o semplice in applicazione e quindi è un'imprudenza o negligenza qualificata a seconda che le regole violate prescrivano un *facere* o un *non facere*

**REATO DI RICICLAGGIO
POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021****RICICLAGGIO COLPOSO**

Da tale definizione risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre: che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volontà del soggetto (art. 42 c.p.); che manchi la volontà dell'evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo; che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè sia in contrasto con determinate regole di condotta richiamate dalle qualifiche contemplate dall'art. 43 c.p., le quali costituiscono elementi oggettivi della imputazione soggettiva.

Ricapitolando:
ART. 648 bis c.p.- RICICLAGGIO

Configurabilità dell'illecito in esame anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto della condotta delittuosa, provengano da **delitto colposo**

Trattamento sanzionatorio più "mite"- ossia reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro (anziché reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro)- quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

ART. 648 ter c.p.- REIMPIEGO

ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- La **pena** è **aumentata** quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'**attività professionale**.
- La pena è **diminuita** nell'ipotesi di cui al **secondo comma** dell'articolo 648.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

ART. 648 ter c.p.- REIMPIEGO

POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- **MODIFICATO:** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- **AGGIUNTO:** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- **INVARIATO:** La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- **MODIFICATO:** La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al **quarto comma** dell'articolo 648.
- **INVARIATO:** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Ricapitolando: ART. 648 ter c.p.- REIMPIEGO

Trattamento sanzionatorio più "mite" - ossia reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro (anziché reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro)- quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (**come per il 648-bis**)

sostituzione della parola "quarto", in luogo di "secondo", risponde a una mera esigenza di **coordinamento** stante le modifiche apportate all'art. 648 c.p.

ART. 648 ter 1 c.p. -AUTORICICLAGGIOANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo**, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa
- Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un **delitto non colposo** punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
- Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni

ART. 648 ter 1 c.p. -AUTORICICLAGGIO*ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021*

- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

ART. 648 ter 1 c.p. -AUTORICICLAGGIO*POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021*

- **MODIFICATO:** Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un **delitto**, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa
- **AGGIUNTO:** La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
- **MODIFICATO:** La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- **MODIFICATO:** Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

ART. 648 ter 1 c.p. -AUTORICICLAGGIO*POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021*

- **INVARIATO:** Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- **INVARIATO:** La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- **INVARIATO:** La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- **INVARIATO:** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ricapitolando: ART. 648 ter 1 c.p.- AUTORICICLAGGIO

Configurabilità illecito in parola anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta illecita, provengano da un **delitto colposo**

Trattamento sanzionatorio più “mite”- ossia reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro (anziché reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro)- quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da **contravvenzione** punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Modifica previsioni sanzionatorie dell’attenuante di autoriciclaggio e sua trasformazione da circostanza attenuante indipendente a circostanza attenuante comune

Ulteriori modifiche al codice penale da tenere presente ai fini antiriciclaggio



Novella del D.Lgs. n. 184/2021

art. 1 → definizioni che replicano il dettato eurounitario quanto alle locuzioni «**strumento di pagamento diverso dai contanti**» (un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali) «**dispositivo, oggetto o record protetto**» (un dispositivo oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma) «**mezzo di scambio digitale**» (qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale) «**valuta virtuale**» (una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente)

art. 2 → interviene sul codice penale integrando le previsioni degli articoli 493 ter c.p. e **640 ter c.p.** e introducendo una nuova specifica fattispecie incriminatrice per la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti

Novella del D.Lgs. n. 184/2021

art. 3 → introduzione nel **decreto legislativo 231/2001** dell'**art. 25-octies.1** rubricato "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**" il quale individua le sanzioni pecuniarie che si applicano all'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

ART. ART. 640 ter c.p.- FRODE INFORMATICA

ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 184/2021

- Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
- La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

ART. ART. 640 ter c.p.- FRODE INFORMATICA

POST MODIFICHE D.LGS. N. 184/2021

-INVARIATO: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

-MODIFICATO: La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

-INVARIATO: La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

-INVARIATO: Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Ricapitolando: ART. 640 ter c.p.- FRODE INFORMATICA

Intervento in particolare sull'aggravante speciale ad effetto speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale **condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio)** la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale

c) estensione della giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi all'estero dal cittadino italiano, senza limitazione



Modifica dell'art. 9 c.p. che prevede, in deroga al principio della territorialità, la **punibilità in Italia e secondo la legge italiana** di alcuni delitti comuni **commessi dal cittadino italiano all'estero**



Il D.Lgs. n. 195/2021 inserisce fra i reati per i quali è **esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela** della persona offesa ex art. 9, comma 4 c.p., anche i **reati di ricettazione e autoriciclaggio**.

ART. 9 c.p. –DELITTO COMUNE DEL CITTADINO ALL'ESTERO

ANTE MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

Il **cittadino**, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, **commette in territorio estero** un delitto per il quale la **legge italiana** stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una **pena restrittiva della libertà personale** di minore durata, il colpevole è punito a **richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa**.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradiizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis

ART. 9 c.p. –DELITTO COMUNE DEL CITTADINO ALL'ESTERO

POST MODIFICHE D.LGS. N. 195/2021

-INVARIATO: Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

-INVARIATO: Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

-INVARIATO: Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradiizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

- MODIFICATO: Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1.

**Dunque, rispetto
ai RAPPORTI TRA
GIURISDIZIONI**

IRRILEVANTE	Il fatto che l'eventuale <u>reato presupposto</u> sia stato commesso in Italia ovvero all'estero e che, in questo secondo caso, il fatto non costituisca reato per l'ordinamento straniero, purché si tratti di fatto previsto come tale dalla legge italiana
RILEVANTE	Il fatto che siano la <u>ricettazione</u> o l' <u>autoricciclaggio</u> ad essere commessi all'estero

**DISTINZIONE A SECONDA
CHE L'AUTORE DEL FATTO
SIA CITTADINO ITALIANO
O STRANIERO**

Art 9, comma 4 c.p. → Ricettazione o riciclaggio commesso all'estero

da CITTADINO ITALIANO

Punibilità del fatto ora sempre prevista, ai sensi del nuovo art. 9, comma 4, c.p., in deroga al principio di territorialità, anche in assenza della relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministro della Giustizia)



**già ANTE
RIFORMA**

Cass., Sez. VI Pen., dep. in data 13 giugno 2016, n. 24401

È riconducibile alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana il reato di riciclaggio commesso in parte all'estero, laddove nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta oggettivamente rilevante ai fini della configurazione del delitto



Imprenditore condannato per il reato di riciclaggio, avendo lo stesso investito denaro proveniente da frode fiscale posta in essere da un terzo soggetto, tramite una società di diritto inglese, facente tuttavia capo all'indagato, che impartiva direttive dall'Italia. Una parte della condotta si è quindi verificata nel territorio italiano

Art 9, comma 4 c.p. → Ricettazione o riciclaggio commesso all'estero

**Da CITTADINO
STRANIERO**

Soluzione duplice



**DISTINZIONE A SECONDA CHE IL REATO SIA
COMMESSO AI DANNI DI UN CITTADINO
ITALIANO O STRANIERO**

PUNIBILITA' IN ITALIA DEL REATO DI RICETTAZIONE O RICICLAGGIO COMMESSO ALL'ESTERO DA CITTADINO STRANIERO

Reato commesso
ai danni di un
CITTADINO
ITALIANO

autore punibile a condizione che si trovi sul territorio italiano e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia

Reato commesso
ai danni di un
CITTADINO
STRANIERO

punibilità in Italia sempre da escludersi, giacché, da un lato, la ricettazione e l'autoriciclaggio sono fattispecie punite nel minimo con pena inferiore a quella minima di tre anni indicata dall'art. 10, comma 2, c.p. quale condizione per la punibilità del reato comune commesso dallo straniero all'estero; e, dall'altro, tenuto conto della natura istantanea di tali reati (che si consumano nel momento e nel luogo in cui l'agente acquista oppure ottiene il possesso della cosa di provenienza illecita ovvero commette le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento di tali cose in modo da ostacolare la loro provenienza illecita) ai fini della loro perseguibilità in Italia non può attribuirsi alcun rilievo al luogo in cui venga accertata la detenzione della res illecita e alla permanenza dei loro effetti nel territorio nazionale



WEBINAR
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022

Le procedure di *compliance* come rimedio
ex ante e le ipotesi sanzionatorie

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO: A CHI SI RIVOLGONO

D.LGS. N. 231/2007, Titolo I, Capo I ART. 3

- **Intermediari bancari e finanziari** (comma 2) → banche, poste italiane s.p.a., istituti di pagamento e moneta elettronica, SIM, Sgr, imprese assicurative, Cassa depositi e prestiti, soggetti eroganti micro-credito
- **Altri operatori finanziari** (comma 3) → società fiduciarie di cui alla l. n. 1966/1939, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, esercenti professionalmente l'attività di cambiavalute, succursali italiane dei soggetti sopra elencati)
- **Professionisti** (comma 4) → dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori legali e società di revisione
- **Altri operatori non finanziari** (comma 5) → prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti esercenti attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte, operatori professionali in oro, trasportatori di denaro contante e titoli o valori, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
- **Prestatori di servizi di gioco** (comma 6) → operatori di gioco on line, su rete fisica, gestori case da gioco

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO: SU COSA SI BASANO

Direttiva 2015/849 UE

ART.8: RISK BASED APPROACH e RISK ASSESSMENT

I soggetti obbligati adottano opportune misure volte a **individuare e valutare i rischi AML/CFT**, tenendo conto dei **fattori di rischio** compresi quelli relativi ai loro **clienti, Paesi o aree geografiche, prodotti, servizi o canali di distribuzione**. Tali misure devono essere:

Proporzionate alla
natura e alle
dimensioni dei soggetti
obbligati

Documentate

Aggornate

Messe a disposizione delle
pertinenti Autorità
competenti e degli
Organismi di
autoregolamentazione
interessati

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO: IN COSA CONSISTONO

D.LGS. N. 231/2007

**obblighi di adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo**

Art.17 ss.

obblighi di conservazione

Art.31 ss.

obblighi di segnalazione e di comunicazione

Art.35 ss.

**elaborazione di politiche, controlli e procedure
interne**

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

**PRINCIPI GENERALI
(ART. 17 D.LGS.
N. 231/2007)**

QUANDO?

In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale

In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate

I prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

**IN OGNI
CASO**

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

COME

Con misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei **rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo →

RISK APPROACH

dimostrando alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le **misure adottate** sono **adeguate** al rischio rilevato

**CRITERI GENERALI
DI GRADUAZIONE
DELLE MISURE DI
ADEGUATA
VERIFICA**

CON RIFERIMENTO AI CLIENTI:
nuovi clienti e clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ad essi associato

**CON RIFERIMENTO
ALL'OPERAZIONE,
RAPPORTO O
PRESTAZIONE**

ALTRI OBBLIGHI

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE E DI COMUNICAZIONI	OBBLIGO DI ASTENSIONE
ARTT. 31 ss. D.LGS. N. 231/2007	ARTT. 35 ss. D.LGS. N. 231/2007	ART. 42 D.Lgs. N. 231/2007
I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.	I soggetti obbligati, <u>prima</u> di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o <u>tentate</u> operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da <u>attività criminosa</u>	I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela , si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35

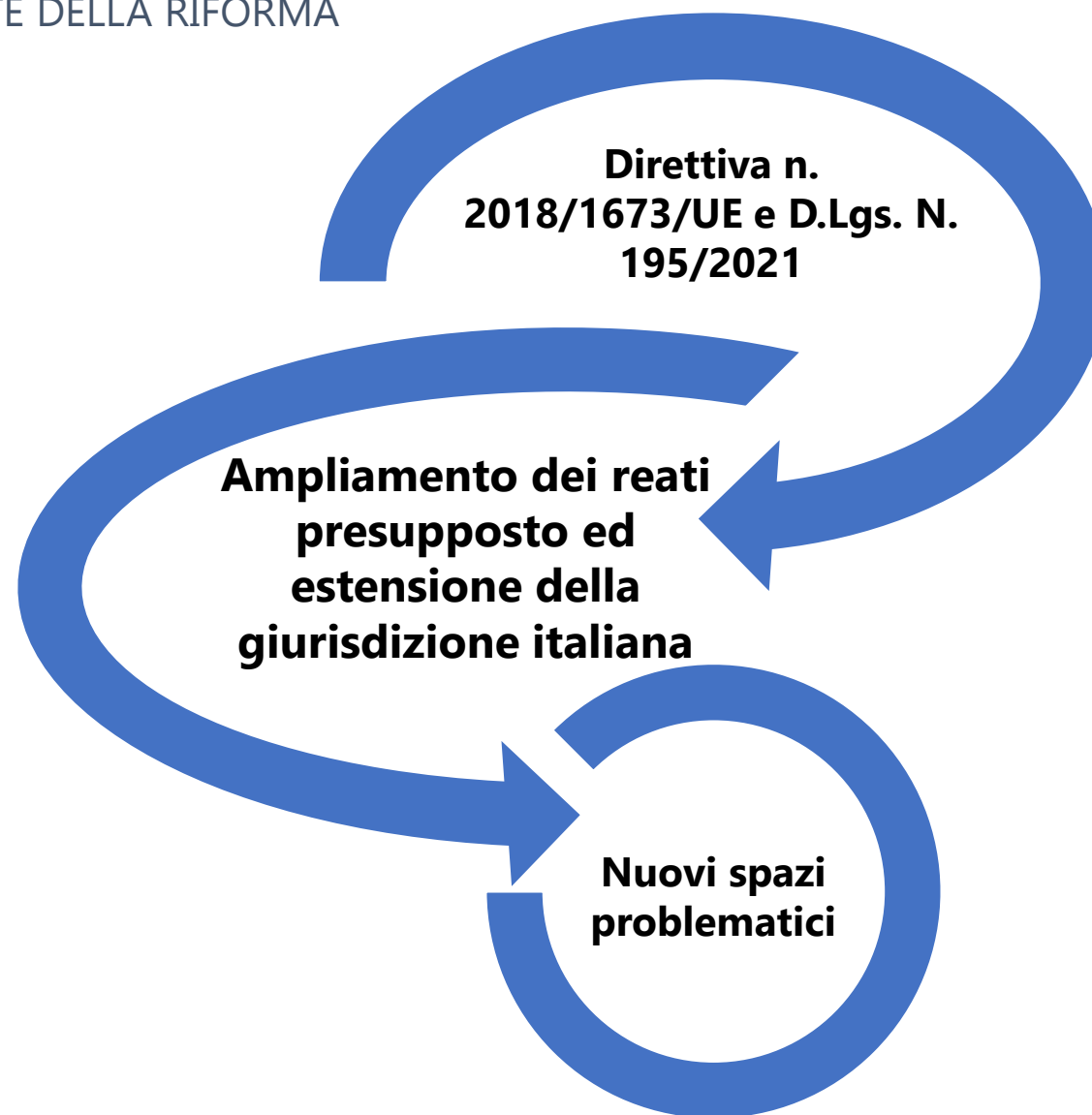
IPOTESI SANZIONATORIE IN CASO DI VIOLAZIONE OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

DI NATURA PENALE (ART 55 D.LGS. N. 231/2007, TITOLO V, CAPO I)	DI NATURA AMMINISTRATIVA (ARTT. 56 SS. D.LGS. N. 231/2007, TITOLO V, CAPO II)
Falsificazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (comma 1)	Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 56, comma 1)
Adempimento degli obblighi di adeguata verifica mediante l'utilizzo di dati e informazioni falsi (comma 1, secondo inciso)	Inosservanza degli obblighi di conservazione (Art. 57)
Acquisizione o conservazione di dati falsi in sede di adeguata verifica della clientela e uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicarne la corretta conservazione (comma 2)	Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58)
Divulgazione dell'avvenuta segnalazione dell'operazione sospetta (comma 4)	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 60)



**WEBINAR
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022**

**Le ricadute della riforma: ne bis in idem,
responsabilità dell'ente e rapporti tra
giurisdizione**



LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL'INTRODUZIONE DEL RICICLAGGIO PER COLPA

per i soggetti
obbligati dalla Legge
Antiriciclaggio

- **Possibili riflessi sul tema della rilevanza penale di mancato adempimento degli obblighi di Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)**, quale effetto della novella dell'art. 35 comma 1 ad opera del D.Lgs. n. 91/2017 nonché delle novità normative del D.Lgs. n. 195/2021
- **Possibili interrelazioni tra le sanzioni amministrative e la sanzione penale per il reato di riciclaggio**: l'operatività della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" non sembra, a tutt'oggi, compiutamente approfondita e delimitata

Per le persone
giuridiche

- sensibile **ampliamento delle ipotesi di corresponsabilità dell'ente ai sensi dell'art 25-octies d.lg. 231/2001**. In effetti, l'ampliamento dell'ambito di operatività delle fattispecie sopra riportate inciderà in maniera indiretta sulla possibile responsabilità dell'ente, la quale ultima, in linea teorica, potrà essere contestata all'ente medesimo in un numero maggiore di casi

COSA CAMBIA

1. RIFLESSI PENALI SULL'OBBLIGO DI SOS

Definizione di riciclaggio ai fini segnaletici con portata molto ampia

Notevole sforzo dei destinatari in termini organizzativi, di risorse e «cultura» aziendale

CONDOTTE DI MAGLIA PIU' LARGA RISPETTO ALLE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 648-BIS, TER E TER 1 C.P.

A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 35, COMMA 1 AD OPERA DEL D.LGS n. 90/2017, NON SOLO LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO MA ANCHE LE OPERAZIONI RELATIVE AI REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO

Che ormai, a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 195/2021, possono essere **anche delitti colposi o contravvenzioni**

LE MODIFICHE NEL TEMPO DELL'ART. 35 COMMA 1

1° MODIFICA D.LGS. N. 91/2017



ANTE D.LGS. N. 91/2017

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate **operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

POST D.LGS. N. 91/2017

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state **compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa**

2° MODIFICA D.LGS. N. 195/2021



ANTE D.LGS. N. 195/2021

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette scatta in presenza di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di operazioni relative ai **reati presupposto del riciclaggio, ossia delitti non colposi**

POST D.LGS. N. 195/2021

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette scatta in presenza di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di operazioni relative ai **reati presupposto del riciclaggio, ossia delitti colposi e non colposi e contravvenzioni punite con una pena compresa entro una data cornice edittale**

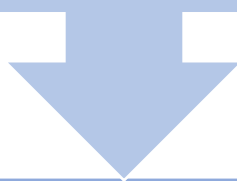
COSA CAMBIA

**2. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA
REATO**

Il **D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** (responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni), prevede espressamente tra i reati presupposto idonei a determinare l'assoggettamento degli enti a sanzioni amministrative, anche i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio

Art. 25-octies: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»

Moltiplicazione delle contestazioni del reato di riciclaggio **agli intermediari e ai professionisti** che assistono gli autori del reato presupposto (tributario, finanziario, societario o anche comune), con **conseguente ampliamento delle ipotesi di responsabilità dell'ente di appartenenza**, ex art. 25 octies D.Lgs. N. 231/2001



Ad es. apertura di un'indagine penale per frode fiscale a carico di Tizio e – previa verifica del mancato rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di Caio (intermediario o professionista)- contestazione a quest'ultimo del reato di riciclaggio o di concorso nell'autoriciclaggio



Aumento del **rischio di duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto**, invero già ravvisabile in precedenza, quando la dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato allora richiesto (il dolo), risultava, in astratto, maggiormente difficile da raggiungere

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO E REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI

QUESITO: Potrebbero il funzionario di banca (già condannato per il reato di riciclaggio) e la banca stessa essere contestualmente sanzionati per l'illecito amministrativo di omessa segnalazione di operazioni sospette?

In virtù del **principio di specialità**, di cui all'art. 9 L. n. 689/1981, il conflitto tra la sanzione amministrativa e quella penale andrebbe risolto **a favore della sanzione amministrativa**, in quanto contemplata da una disposizione speciale



Questo però porterebbe ad un **risultato sanzionatorio non in linea con il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio**

Punto chiave: formulazione letterale della norma → **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

«Salvo che il fatto costituisca reato», ripresa anche dalle norme in tema di illecito amministrativo derivante dall'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione (art. 58 D.Lgs. N. 231/2007)



Se il soggetto obbligato viene condannato per riciclaggio e all'ente cui appartiene vengono applicate le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si dovrebbe escludere l'applicazione anche delle sanzioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio, poiché assorbite dalla clausola di salvaguardia



**WEBINAR
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022**

Nella pratica: ulteriori accorgimenti da adottare per scongiurare responsabilità

A diagram consisting of two large, stylized arrows pointing to the right. The first arrow is dark blue and contains the text "AMPLIAMENTO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLA PUNIBILITA' IN ITALIA". The second arrow is light blue and contains the text "NECESSITA' DI ADOTTARE ULTERIORI ACCORGIMENTI IN AGGIUNTA ALLE TRADIZIONALI PROCEDURE DI COMPLIANCE".

**AMPLIAMENTO DEI
REATI PRESUPPOSTO E
DELLA PUNIBILITA' IN
ITALIA**

**NECESSITA' DI
ADOTTARE
ULTERIORI
ACCORGIMENTI IN
AGGIUNTA ALLE
TRADIZIONALI
PROCEDURE DI
COMPLIANCE**

1

VERIFICHE EX POST DELLE OPERAZIONI

RICICLAGGIO=
REATO AD EFFETTI
PERMANENTI



Reato istantaneo le
cui **conseguenze**
lesive assumono
carattere durevole



OPPORTUNITA' DI UN
CHECK DELLE
OPERAZIONI POSTE IN
ESSERE A PARTIRE DA
DICEMBRE 2021, ALLA
LUCE DELLA RIFORMA,
ANCHE SE GIA'
CONTROLLATE IN
PRECEDENZA

ANCHE LE **OMISSIONI**
POSSONO AVERE
EFFETTI
PERMANENTI



Ad es.
Omissione
colposa in
tema di
sicurezza sul
lavoro
realizzata
prima del
dicembre
2021



Il datore di lavoro
che si sia reso
responsabile di
un'omissione
colposa in tema di
sicurezza sul lavoro
prima del
dicembre 2021 e
continui ad
omettere,
potrebbe
comunque essere
accusato di
riciclaggio



In effetti, il
risparmio che
deriva
dall'omissione
permane, e
dunque potrebbe
rappresentare la
base del reato
presupposto di
riciclaggio o
autoriciclaggio

CONTRAVVENZIONE PER OMISSIONE

L'Autorità amministrativa competente, in caso di fattispecie criminose minori, può imporre delle prescrizioni da osservare, in parallelo rispetto al procedimento penale avviato per il fatto commesso



OBLAZIONE

Nel caso in cui il soggetto provvede ad adempiere, il procedimento penale che si svolge in parallelo viene prima sospeso e poi archiviato



VERIFICARE SE:

- il soggetto è destinatario di prescrizioni
- sono state adempiute le suddette prescrizioni
- sono state pagate le sanzioni amministrative

2

ESTENSIONE AMBITO DI CONTROLLO

PER ESCLUDERE **DELITTI AMBIENTALI COLPOSI** COME REATO
PRESUPPOSTO

VERIFICA **DOCUMENTAZIONE
AZIENDALE RILEVANTE**



Ad es. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (per la gestione dei rifiuti), oppure Certificazione ISO 14001 – AMBIENTE (la norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali)

VERIFICA **NOTIZIE DEI MASS MEDIA**
SUI PRINCIPALI DISASTRI AMBIENTALI



coinvolgimento del soggetto
che compie l'operazione

PER ESCLUDERE **DELITTI COLPOSI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO** COME REATO PRESUPPOSTO

VERIFICA **DOCUMENTAZIONE AZIENDALE OBBLIGATORIA**

Ad es. **Documento di Valutazione Rischi, Piano Operativo di Sicurezza, etc..**

VERIFICA RISPETTO DI **ULTERIORI E PIU' ELEVATI STANDARD** DI SICUREZZA

Ad es. **Certificazione ISO 45001- SICUREZZA SUL LAVORO** (La norma fornisce una guida per consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri. Inoltre detta le indicazioni per prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro e migliorare le prestazioni relative alla sicurezza).

BILANCIO SOCIALE o BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

è un documento con cui un'impresa divulga i **risultati della sua attività**, non restringendosi soltanto ad aspetti contabili e burocratici, ma focalizzandosi soprattutto sull'impatto dell'attività su sostenibilità ambientale, persone, codice etico, occupazione.

Una definizione di bilancio sociale è stata data nel 2007 dal Ministero dell'interno, che lo ha catalogato come il desiderio di un'organizzazione di condividere e rendere conto delle scelte, degli obiettivi, delle attività e degli esiti della gestione, affinché chiunque possa averne un suo giudizio.

3

**REVISIONE E
AGGIORNAMENTO MODELLI
231**

ESTENSIONE REATI PRESUPPOSTO

DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI



AGGIORNAMENTO E REVISIONE MODELLI 231



**WEBINAR
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022**

**Casistiche rilevanti: tra conoscenza e
conoscibilità della provenienza illecita
delle somme**

Cass. pen. sent. 31 maggio 2018, n. 24670
OMESSA ADEGUATA VERIFICA – SEQUESTRO E MUTUO

- La non adeguata verifica antiriciclaggio fa cadere la **buona fede** della banca e rende **inoppugnabile il sequestro o la confisca** dell'immobile gravato di garanzia sul mutuo erogato. Ad affermarlo è la Cassazione che fissa con chiarezza i limiti della buona fede e della adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, sottolineando i **doveri non tipizzati dell'intermediario**.
- Quest'ultimo, infatti, non può limitarsi al mero controllo formale e superficiale sulle operazioni e ciò anche perché la normativa in materia impone una "funzione sociale" di controllo sul reimpiego di capitali di origine illecita.
- La banca, dunque, non può avanzare pretese sull'immobile posto a garanzia del prestito, quando è sottoposto a confisca di prevenzione in quanto acquistato con attività illecita mediante l'impiego delle somme prestate, quando ha svolto all'atto della concessione del finanziamento un'istruttoria solo formale e comunque lacunosa, con omissione di adeguati accertamenti sulla situazione reddituale del mutuatario, falsamente rappresentata all'istituto di credito, in presenza di anomalie nella fase successiva alla instaurazione del rapporto bancario.

Cass. pen., Sez. IV, sent. 5 novembre 2015, n. 46415
OMESSA ADEGUATA VERIFICA E DOLO GENERICO

- In materia di antiriciclaggio, ai fini della configurazione del reato di omessa adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, sanzionato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dall'art. 55, comma primo, D.Lgs. n. 231 del 2007, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volontà del funzionario di omettere di procedere all'identificazione personale del cliente, richiesta dall'art. 18 del D.Lgs., cit., senza che sussista una **causa di giustificazione**.

Cass. pen. sent. 8 marzo 2016, n. 9472 OMESSA S.O.S. E CONCORSO IN RICICLAGGIO

- Risponde per concorso in riciclaggio con il correntista il direttore di banca che consente l'apertura e lo svuotamento di un c/c- su cui sono confluiti proventi illeciti- in violazione della Legge n. 197/1991 ed omette la segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
- Il cliente aveva aperto un c/c presso la Banca di cui il funzionario era il direttore, facendo confluire in più tranches la somma di 2.444.739,92, provento di un'attività delittuosa a monte (truffa per euro 3.803.063,13 ai danni di un noto Istituto emittente carte di credito); dal canto suo, il direttore aveva autorizzato l'autore della truffa a prelevamenti di denaro contante da tale c/c consentendone lo svuotamento in violazione della Legge n. 197/1991, senza segnalare- malgrado fosse obbligato- le operazioni sospette all'UIC per un'ingente somma. Inoltre, il direttore aveva dato l'autorizzazione al trasferimento di oltre 100.000 euro sul conto di una sedicente cittadina straniera.
- Secondo la Corte, le operazioni richieste dal soggetto agente e autorizzate dal funzionario di banca, costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava «*un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando, o al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa*».

Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 21 agosto 2019, n. 21548
OMESSA S.O.S. E LICENZIAMENTO

- E' legittimo il licenziamento di un dipendente bancario per mancato rispetto delle norme antiriciclaggio, anche nell'ipotesi in cui questi sia stato assolto in sede penale dal reato di favoreggiamento reale con la formula «perché il fatto non sussiste».
- La Corte ha infatti rigettato il ricorso del dipendente e confermato le statuizioni del Giudice di merito, il quale aveva ritenuto influente la sentenza di assoluzione penale, intervenuta in corso di causa, ai fini della legittimità del licenziamento.
- La valutazione della Corte d'Appello ha avuto ad oggetto le plurime condotte scorrette del dipendente bancario oggetto di contestazione disciplinare – in particolare **l'omessa vigilanza e segnalazione di operazioni scorrette**, le quali vedevano coinvolte tre imprese commerciali legate, tramite prestanome, ad un noto pluripregiudicato locale – e non la commissione di specifici reati, bensì l'inosservanza, da parte del dipendente medesimo, dei suoi doveri di preposto allo sportello bancario.
- Pertanto, considerando la posizione del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale – al dipendente erano stati affidati ampi poteri gestionali e di rappresentanza dell'azienda bancaria – e la gravità delle condotte accertate, tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a configurare una responsabilità contrattuale a prescindere dall'esistenza di un reato, poiché la condotta addebitata al lavoratore è risultata gravemente lesiva del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, dando vita ad una violazione disciplinare tale da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro

Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 27 novembre 2018, n. 30680
OMESSA S.O.S. - LICENZIAMENTO E IPOTESI DI GRAVE DANNO CCNL

- È legittimo il licenziamento del direttore dell'ufficio postale che, violando le norme in materia di antiriciclaggio, consenta **prelevamenti e versamenti consistenti**, senza effettuare alcuna **segnalazione**.
- Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto l'appello delle Poste allontanando il direttore di un ufficio postale e condannandolo anche al danno di immagine in funzione della gravità dei comportamenti adottati.
- Nella fattispecie, i giudici hanno ritenuto che **l'elenco del Ccnl sulle ipotesi di grave danno** che legittima il licenziamento non preclude altre ipotesi se ritenute gravi nella situazione concreta.

Corte d'Appello Roma, Sez. I, sent. 1 aprile 2021, n. 2412
OMESSA S.O.S. E ILLECITO DI PERICOLO

- L'art. 3 del Decreto Legge 143/91 prevede l'obbligo, in capo al funzionario di un istituto di credito, di segnalare le operazioni sospette; tale obbligo non comporta la conoscenza effettiva di un quadro indiziario di riciclaggio, ma semplicemente la conoscenza di elementi indiziari in tal senso. Trattasi infatti di illecito di pericolo, che prevede un avanzamento della soglia di tutela finalizzato a stroncare il fenomeno del riciclaggio, in modo che la segnalazione ha lo scopo di portare l'attenzione dell'autorità preposta ad operazioni anomale, astrattamente idonee ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio in vista di un controllo successivo.

Cass. civ., Sez. I, sent. 31 luglio 2019, n. 20639

OMESSA S.O.S. E HOMEBANKING

- Il sistematico e immediato prelievo in contanti da parte del beneficiario delle somme affluite sul suo conto corrente bancario, per effetto di ordini di bonifici impartiti on line per conto di una s.r.l. dal rappresentante infedele, integra un fatto rilevante ai fini della disciplina antiriciclaggio, comportando per la banca l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette che ha la specifica funzione (pubblicistica) di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; esso, però, non crea alcun obbligo, sul piano civilistico, della banca verso i propri clienti, suscettibile di essere fatto valere sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi contrattuali e di protezione dell'istituto di credito.

Componente
Commissione
Antiriciclaggio
Ordine Avvocati di
Roma e di Milano e
Ordine
Commercialisti;
Membro esterno
Gruppo
Antiriciclaggio di
Roma;
Socio fondatore e
Vice Presidente di
Associazione
AssoAml



Vi ringrazio per la gentile attenzione!

Prof. Avv. Valerio Vallefuooco

Studio Legale Vallefuooco & Associati S.r.l.

studiovallefuocosrl@studiovallefuooco.it

Viale Regina Margherita 294, 00198 Roma
Via Vincenzo Monti 15, 20123 Tel.: +39 06 44251509 Milano
email: v.vallefuooco@studiovallefuooco.it
Mobile: +39 3356455945
Fax: +39 06 8412205